

**CONVENZIONE TRA
L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI FERRARA
e
L'ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI
ESPERTI CONTABILI DI FERRARA

PER LA COLLABORAZIONE RELATIVA AL

CORSO/MASTER DI I LIVELLO/MASTER DI II LIVELLO
PERF.ET**

*(Miglioramento delle **PER**formance degli Enti Territoriali
e delle altre pubbliche amministrazioni)*

ANNI ACCADEMICI 2018/2019-2019/2020-2020/2021

L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI FERRARA (d'ora innanzi Università) - C.F. 80007370382, partita IVA n. 00434690384, con sede in Ferrara (FE), in Via Ariosto n. 35, CAP 44121, PEC ateneo@pec.unife.it rappresentata dal Rettore pro-tempore Prof. Giorgio Zauli nato a Forlì il 10/10/1960;

E

L'ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI FERRARA (d'ora innanzi Ordine), CF 93072640381, con sede legale in Ferrara, Via degli Armari n. 18, CAP 44121, PEC odcecf@pec.it, rappresentato dal Presidente pro-tempore Dott. Gianfranco Gadda, nato a Ferrara il 15/07/1963;

VISTO

- che l'Università, per il perseguimento dei propri fini istituzionali, può stabilire rapporti con enti pubblici e privati italiani attraverso contratti e convenzioni per ogni forma di cooperazione didattica e scientifica e comunque per lo svolgimento di attività di comune interesse, ai sensi dell'art. 8 comma 3 dello Statuto di Ateneo;
- la legge 19 novembre 1990 n. 341, concernente la riforma degli ordinamenti didattici universitari e in particolare gli artt. 6 e 8 che prevedono da parte dell'Università la possibilità di attivare corsi di perfezionamento e formazione professionale avvalendosi della collaborazione di soggetti pubblici e privati;
- il decreto ministeriale 3 novembre 1999 n. 509, recante il regolamento dell'autonomia didattica degli atenei, così come modificato dal D.M. 270/2004 che prevede all'art. 3 la possibilità di attivare master universitari di I e di II livello;
- il "Regolamento per l'istituzione e la disciplina dei master universitari, dei corsi di perfezionamento e dei corsi di formazione"

dell'Università degli Studi di Ferrara, approvato con Decreto Rettorale di Repertorio n. 917/2017 in data 29 giugno 2017;

**TUTTO CIO' PREMESSO
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:**

ART. 1 - OGGETTO

L'Università degli Studi di Ferrara intende attivare il Corso di formazione / Master di I Livello / Master di II Livello PERF.ET (Miglioramento delle PERFORMANCE degli Enti Territoriali e delle altre pubbliche amministrazioni) per gli anni accademici 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021.

L'Ordine è interessato a collaborare allo svolgimento del Corso/Master PERF.ET (Miglioramento delle PERFORMANCE degli Enti Territoriali e delle altre pubbliche amministrazioni) per gli anni accademici 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021.

ART. 2 – IMPEGNI DELL'UNIVERSITA'

L'Università s'impegna ad attivare il Corso di formazione / Master di I Livello / Master di II Livello PERF.ET per gli anni accademici 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, nel rispetto dei requisiti minimi previsti per la sua attivazione.

Il corso verrà avviato solo previo raggiungimento del numero minimo di persone iscritte indicato nella scheda annuale di attivazione.

Per l'organizzazione didattica e amministrativa del corso si rinvia a quanto indicato nella scheda annuale di attivazione che, pur non essendo materialmente allegata alla presente convenzione, ne costituisce parte integrante ed è depositata presso l'Ufficio Master ed Alta Formazione dell'Università.

Eventuali variazioni al programma oggetto della scheda saranno tempestivamente comunicate dall'Ufficio Master e Alta Formazione all'Ordine.

La gestione contabile del corso avverrà secondo quanto previsto dal citato "Regolamento per l'istituzione e la disciplina dei master universitari, dei corsi di perfezionamento e dei corsi di formazione" dell'Università degli Studi di Ferrara.

ART. 3 IMPEGNI DELL'ORDINE

L'Ordine si impegna a promuovere l'intero Corso di formazione / Master di I Livello / Master di II Livello PERF.ET, e i singoli insegnamenti (moduli), presso i propri e le proprie iscritti/e e nelle occasioni assembleari congressuali e formative, nonché, avvalendosi di tutti i canali istituzionali e divulgativi di cui dispone.

L'Ordine si impegna, inoltre, a porre a titolo gratuito sulla home page del proprio sito web un collegamento al sito del Master PERF.ET in modo da assicurare ampia e tempestiva diffusione dei contenuti formativi aventi ad oggetto le materie inerenti all'attività professionale.

ART. 4 – COLLABORAZIONI TRA LE PARTI

L'Università degli Studi di Ferrara e l'Ordine si impegnano, inoltre, a sviluppare forme di collaborazione rispetto alle seguenti attività:

- utilizzo reciproco dei rispettivi loghi nelle attività e nei documenti, anche promozionali, legati al Corso/Master **PERF.ET**;
- progettazione didattica di specifici contenuti dei vari insegnamenti e di idonei percorsi formativi finalizzati all'adeguato mantenimento, approfondimento e sviluppo delle competenze tecnico-professionali degli iscritti, attinenti alle materie oggetto dell'esercizio dell'attività professionale;
- organizzazione di eventi formativi, quali seminari, laboratori operativi, convegni, tavole rotonde, workshop, accreditati dal Consiglio Nazionale, nelle aree culturali e formative di comune interesse;
- sostegno organizzativo per i tirocini nell'ambito del percorso didattico-formativo nelle materie oggetto dell'esercizio dell'attività professionale;
- reciproca collaborazione nella progettazione e gestione, ciascuno per la propria competenza, di percorsi formativi individuali di crescita professionale;
- altre iniziative legate al Corso/Master PERF.ET e finalizzate alla diffusione delle conoscenze specialistiche che concorrono a migliorare la qualificazione professionale e ad accrescere le competenze delle persone iscritte.

ART. 5 – DURATA, RINNOVO E CAUSA D'INEFFICACIA

La presente convenzione ha durata di tre anni accademici a partire dall'a.a. 2018/2019; potrà essere rinnovata previa delibera dei rispettivi organi competenti alla scadenza, per pari periodi di tempo e con le stesse modalità attuative.

La presente convenzione è da considerarsi inefficace per l'anno accademico in cui il corso non dovesse venire attivato, per mancanza dei requisiti di cui all'art. 2.

ART. 6 - RECESSO

Le Parti hanno facoltà di recedere unilateralmente dalla presente convenzione ovvero di scioglierla consensualmente; il recesso deve essere esercitato mediante comunicazione scritta da notificare a mezzo Posta Elettronica Certificata (P.E.C.) o con raccomandata A.R.

Il recesso ha effetto decorsi tre mesi dalla data di notifica dello stesso.

Il recesso unilaterale o lo scioglimento hanno effetto per l'avvenire e non incidono sulla parte di convenzione già eseguita.

ART. 7 – ONERI FINANZIARI

La presente convenzione non comporta oneri economici e finanziari tra le parti contraenti. La collaborazione da parte dell'Ordine, di cui agli articoli 3 e 4 della presente convenzione, sarà fornita a titolo gratuito.

ART. 8 - REFERENTI

I referenti per l'attuazione della convenzione sono individuati rispettivamente:

- per l'Università, nel Direttore del Corso, Prof. Enrico Deidda Gagliardo (recapito telefonico: 351 8742418; recapito mail: enri-

co.deidda.gagliardo@unife.it);

- per l'Ordine, nel Presidente dell'ODCEC di Ferrara, Dott. Gianfranco Gadda (recapito telefonico: 0532/210550; recapito mail: info@odcec.fe.it).

I referenti scientifici sono altresì tenuti agli adempimenti previsti al successivo art. 10 (Trattamento dei dati personali).

ART. 9 - CONTROVERSIE

Le Parti concordano di definire in via amichevole qualsiasi controversia dovesse insorgere dall'interpretazione e dall'applicazione della presente convenzione.

Le Parti convengono che, non perfezionata tale amichevole composizione, ogni controversia in materia di diritti ed obblighi, interpretazione e applicazione della convenzione medesima sarà rimessa alla competenza dell'autorità giudiziaria e che sarà competente in via esclusiva il Foro di Ferrara.

ART. 10 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il trattamento dei dati personali, forniti dai soggetti interessati in relazione alle attività previste dalla presente convenzione, avviene nel rispetto delle disposizioni del Regolamento UE 679/2016 (General Data Protection Regulation, di seguito GDPR).

Le parti contraenti, anche nella fase di attuazione della presente convenzione, sono tenute a mettere in atto misure tecniche ed organizzative adeguate a garantire che il trattamento sia conforme al GDPR, verificando ed aggiornando periodicamente le politiche di protezione dei dati ai sensi degli artt. 24 e 25; sono inoltre soggette a tutti gli obblighi propri dei titolari del trattamento, in particolare quello del rilascio agli interessati di apposite informazioni ai sensi degli artt. 13 e 14. Devono altresì garantire l'esercizio dei diritti da parte dell'interessato, ai sensi degli articoli da 15 a 22 del GDPR.

Il titolare del trattamento dei dati è l'Università degli Studi di Ferrara, insieme all'Ordine, ai sensi dell'art. 4.7 del GDPR.

Le parti convengono che il presente articolo non esaurisce gli obblighi loro incorrenti in materia di privacy e di impegnarsi, tramite i referenti scientifici della convenzione, di cui al precedente art. 8, di concerto con il/la responsabile della struttura che effettua la raccolta dei dati, nel momento in cui verranno messe in atto le singole attività concretamente discendenti dalla presente convenzione, e qualora le stesse prevedano il trattamento di dati personali, ad ottemperare a quanto previsto dal GDPR, in materia di diritti delle persone interessate e delle informazioni da fornire loro ai sensi dei citati artt. 13 e 14 (c.d. "informativa sulla privacy").

Ai fini dell'adempimento in capo all'Università degli Studi di Ferrara, si specifica che:

a) titolare del trattamento dei dati è l'Università degli Studi di Ferrara, nella persona del suo rappresentante legale, Rettore Prof. Giorgio Zauli
Via Ariosto n. 35 - 44121 Ferrara (FE)

E-mail: rettore@unife.it

PEC: ateneo@pec.unife.it

Tel.: 0523293242

b) responsabile della protezione dei dati è Lepida S.p.A.

Via della Liberazione 15 – 40128 Bologna (BO)

Tel.: 0516338844

E-mail: dpo_team@lepida.it

PEC: segreteria@pec.lepida.it

Ai fini dell'adempimento in capo all'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Ferrara, si specifica che:

a) titolare del trattamento dei dati è il rappresentante legale Dott. Gianfranco Gadda

Via Armari n. 18 - 44121 Ferrara (FE)

E-mail: info@odcec.fe.it

PEC: odcecf@pec.it

Tel.: 0532/210550

b) responsabile della protezione dei dati è l'Ing. Rosario Russo

Via Armari n. 18 - 44121 Ferrara (FE)

E-mail: dpofe@odcec.fe.it

PEC: odcecf@pec.it

Tel.: 0532/210550

ART. 11 – OBBLIGHI DI RISERVATEZZA

Le parti riconoscono il carattere riservato di qualsiasi informazione confidenziale scambiata in esecuzione della presente convenzione e conseguentemente si impegnano a non rivelare a terzi, né in tutto né in parte, direttamente o indirettamente, in qualsivoglia forma, qualsiasi informazione confidenziale trasmessa loro dall'altra parte e a non utilizzare né in tutto né in parte, direttamente o indirettamente, qualsiasi informazione confidenziale trasmessa loro dall'altra parte per fini diversi da quanto previsto dal presente accordo.

In ogni caso, le informazioni confidenziali non potranno essere divulgate a terzi senza il preventivo consenso scritto della parte che le ha rivelate.

ART. 12 - SICUREZZA

Allo scopo di dare attuazione a quanto previsto dal Testo Unico sulla sicurezza sul lavoro, di cui al D. lgs. 9.4.2008, n. 81 e ss.mm.ii., si stabilisce che i datori di lavoro delle Parti si debbano coordinare in riferimento alla valutazione dei rischi, alla sorveglianza sanitaria, alla formazione per i rischi specifici, alla dotazione dei DPI alle misure di prevenzione e protezione da adottare e ad ogni aspetto previsto dal Testo Unico, relativamente a tutto il personale coinvolto.

ART. 13 – COPERTURE ASSICURATIVE

Le Parti si danno reciprocamente atto che:

1. le studentesse e gli studenti autorizzati alle attività formative sono coperti dall'Università di Ferrara con assicurazione contro gli infortuni che dovessero subire durante lo svolgimento delle attività, nonché con assicurazione per responsabilità civile per i danni che dovessero involontariamente causare a terzi (persone e/o cose) durante l'effettuazione delle stesse;

2. il personale universitario, autorizzato a svolgere le attività indicate nella presente convenzione, è coperto da assicurazione di legge contro gli infortuni che dovesse subire in qualsivoglia sede tali attività si svolgano, così come previsto ai sensi di legge, nonché con assicurazione dell'Università di Ferrara per responsabilità civile verso terzi (persone e/o cose); qualora l'Università dovesse riscontrare che il comportamento del proprio personale dia luogo a responsabilità verso terzi imputabili a colpa grave, valuterà tutte le azioni a propria tutela nei confronti del soggetto coinvolto, eventualmente avvalendosi anche della facoltà di esercitare il diritto di rivalsa nei suoi confronti;

3. il personale dipendente dell'Ordine, autorizzato a svolgere le attività indicate nel presente Protocollo svolge le proprie attività in orario di servizio ed è coperto da assicurazione di legge contro gli infortuni che dovesse subire in qualsivoglia sede tali attività si svolgano, nonché da assicurazione di [controparte] per responsabilità civile verso terzi (persone e/o cose);

4. le Parti si impegnano, ciascuna per quanto di propria competenza, ad integrare le coperture assicurative di cui ai precedenti commi con quelle ulteriori che si rendessero eventualmente necessarie in relazione alle particolari esigenze poste dalle specifiche attività che verranno di volta in volta realizzate, previa verifica di sostenibilità finanziaria.

ART. 14 – NORMA DI RINVIO

Per tutto quanto non espressamente previsto nella presente convenzione si applica la normativa vigente ed in particolare il “Regolamento per l'istituzione e la disciplina dei master universitari, dei corsi di perfezionamento e dei corsi di formazione” dell'Università degli Studi di Ferrara.

ART. 15 - REGISTRAZIONE

La presente convenzione è soggetta a registrazione in caso d'uso ai sensi degli artt. 5, 6 e 39 del D.P.R. n. 131 del 26 aprile 1986 ed è soggetta ad imposta di bollo come da tariffa all. A – parte I art. 2, del D.P.R. 642/72 e ss.mm.ii. Le spese per l'eventuale registrazione sono a carico della Parte richiedente.

Il presente atto inoltre è sottoscritto in via telematica, con firma digitale, ai sensi dell'art. 15, comma 2 bis, della legge n. 241/1990.

L'imposta di bollo è assolta in modo virtuale a cura dell'Università giusta autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate – Ufficio territoriale di Ferrara, n. 7035/2016. L'Università con nota scritta chiederà all'Ordine il rimborso della quota-parte di competenza, il cui saldo costituirà condizione necessaria al perfezionamento dell'atto.

Letto, confermato e sottoscritto.

**Università degli Studi
di Ferrara**

firmato digitalmente

Il Rettore

Prof. Giorgio Zauli

**Ordine dei Dottori
Commercialisti di Ferrara**

firmato digitalmente

Il Presidente

Dott. Gianfranco Gadda